

**Agenzia 85175 - CANALE BROKER AON SPA**

APPENDICE n. 5050834

**ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA n. 5500086**

sottoscritta

TRA

Il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL **GRUPPO INTESA SANPAOLO** con sede in Piazza Ferrari n°10, 20121 Milano - C.F. 97574030157, (di seguito denominato "CONTRAENTE" o "FONDO SANITARIO") nella persona del Legale Rappresentante Dott. Claudio Angelo Graziano, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

*da una parte -*

E

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**, (di seguito, la "SOCIETÀ"), nella persona del Dott. Boidi Alberto, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

*dall'altra parte -*

(il FONDO SANITARIO e la SOCIETÀ di seguito congiuntamente definiti anche le "Parti")

PREMESSO CHE

tra il FONDO SANITARIO e la SOCIETÀ è in vigore la Convenzione n.5500086 così come modificata da successive appendici (di seguito la "Convenzione"), le Parti concordano che la Convenzione sia modificata nelle sole parti indicate nella presente appendice che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

**Art. 1**

- 1.1. L'allegato n.1 bis alla Convenzione è sostituito dall'allegato 1 ter annesso alla presente appendice
- 1.2. Ogni riferimento a "tariffa LTC-FSI", contenuto in Convenzione e nelle Condizioni di Assicurazione di cui all'allegato n.2 alla Convenzione, deve intendersi sostituito con "tariffa LTC-FSI2".

**Art. 2**

- 2.1. La descrizione dell'allegato n.1 (sostituito mediante appendice n.4528761 dall'allegato n.1 bis, a sua volta sostituito dall'allegato n.1 ter mediante la presente appendice) riportata in Premessa deve intendersi sostituita con "Premio medio per assicurare una rendita annua di 16.200,00 € nella Tariffa LTC-FSI2"
- 2.2. La descrizione dell'allegato n.2 riportata in Premessa deve intendersi sostituita con "Condizioni di assicurazione (tariffa LTC-FSI2)"

**Art. 3**

- 3.1. Per la determinazione della prestazione assicurata, da erogare al verificarsi dello stato di non autosufficienza come definito all'art.2 punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, si fa riferimento alla rendita annua assicurata nel periodo di copertura dove si è verificato lo stato di non autosufficienza, indipendentemente dalla data della denuncia, da effettuarsi nei termini di cui all'art.7 delle Condizioni di Assicurazioni.

**Art. 4**

- 4.1. Salve le modifiche espressamente apportate con la presente Appendice, emessa il 09/12/2024 ed avente effetto a far data dal 01/01/2025, restano inalterate, valide ed efficaci tra le Parti, tutte le restanti previsioni contenute nella Convenzione e successive appendici.

**Il Contraente**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Assicurazione temporanea di rendita vitalizia  
in caso di non Autosufficienza a premio monoannuale**

Le Parti si danno reciprocamente atto che alla presente Convenzione viene applicato un premio monoannuale come di seguito indicato:

<b>Premio pro-capite indipendente dal sesso e dall'età</b> per assicurare 16.300,00 euro di rendita annua <b>(1.350 euro mensile)</b> <b>valido per le posizioni individuali aventi</b>	
decorrenza nel primo semestre di ogni anno: 73,00 euro	decorrenza nel secondo semestre di ogni anno: 36,50 euro

In caso di rinnovo della Convenzione il premio/la rendita potranno essere rideterminati, in accordo con il FONDO SANITARIO, in funzione della nuova distribuzione (per sesso ed età) del gruppo di assicurati alla ricorrenza annuale della copertura assicurativa e della sinistrosità riscontrata.